

(N. 1614)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1956 (V. Stampato N. 2161)*

d'iniziativa dei Deputati **BERLOFFA, CONCI Elisabetta, FACCHIN, EBNER, GUGGENBERG, HELFER, TINZL, VERONESI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 LUGLIO 1956

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtù della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, e

fruiscono dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge medesima.

#### Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno regolare, a mezzo di convenzioni, i rapporti fra gli Enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'articolo 1 nelle rispettive giurisdizioni nonchè i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 692.